Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 210 DEL 20 AGOSTO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **EMIS - Esercizio Molini Industriale Solero, società per azioni, in Solero (Alessandria):** Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1968. — **« Inramit », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1968. — **Stabilimenti G. Fornara & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1968. — **Istituto Bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico:** Cartelle fondiarie sorteggiate nel mese di agosto 1968. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate dal 1° al 6 agosto 1968. — **Società Italiana Mole Abrasivi Ermoli, società per azioni, in Malnate:** Rimborso di obbligazioni. — **Funivie del Pescegallo - Valgerola Fu. Pes. - società per azioni, in Gerola Alta (Sondrio):** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1968. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Torino:** Obbligazioni ex SIP 6 % 1949-1974 sorteggiate il 29 luglio 1968. — **Banco di Sicilia - Amministrazione Centrale - Sezione di credito fondiario:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1968. — **Società per azioni « Isabella », in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1968. — **Società per azioni « Isabella », in Palermo:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 1° luglio 1968. — **Istituto Italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni dal 6 al 9 agosto 1968. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni di credito industriale A 5 % premiate e sorteggiate il 6 agosto 1968. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 7 e 8 maggio 1968 (Repertorio nn. 11156 e 11158). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1968 (Repertorio n. 68004). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1968 (Repertorio nn. 11154 e 11155).

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 12 *aprile* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1968
registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 34

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

CROCI

MAGINI Alighiero fu Attilio, classe 1921, da Bibbiena (Arezzo). — Sottotenente di complemento in servizio in territorio straniero, sfuggiva all'atto dell'armistizio alla prigionia e si univa alle formazioni partigiane. Comandante di compagnia, sempre primo nel rischio del combattimento e nelle dure fatiche, permeava il suo reparto della sua volontà di lotta e del suo entusiasmo per la causa della libertà. — Dalmazia-Bosnia (Jugoslavia), 15 ottobre 1943-20 gennaio 1944.

PASQUINI Bruno di Pasquino, classe 1914, da Massa e Cozzile (Pistoia). — Partecipava per venti mesi alla lotta partigiana in territorio straniero dando ripetute prove di coraggio ed alto spirito di sacrificio. Nel corso di un duro ciclo operativo, in numerose azioni, in marce estenuanti, nella lotta quotidiana con la fame, metteva in luce ottime doti di combattente e dava continuo esempio ai commilitoni. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

PELLIZZARO Venuto fu Silvio, classe 1923, da Selva di Trissino (Vicenza). — Liberato dalla prigionia di guerra, debilitato nel fisico ma animato da alto spirito patriottico, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero ed in sette mesi di dura lotta dava ai commilitoni valido esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Jugoslavia, 16 ottobre 1944-11 maggio 1945.

RAFFAELLI Luigi fu Giuseppe, classe 1907, da Montignoso (Massa Carrara). — Fuggito dalla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero. Nel corso della vittoriosa offensiva finale, si distingueva per slancio ed ardimento, sempre tra i primi nell'assalto a munite posizioni nemiche. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

RAPACIOLI Salvatore fu Giuseppe, classe 1913, da Morfasso (Piacenza). — Partecipava con grande slancio ed ardimento alla lotta partigiana in territorio straniero, mettendo in luce particolari qualità di combattente tenace. Nel corso di una importante offensiva nemica, partecipava valorosamente ad ininterrotti combattimenti ed affrontava con grande spirito di sacrificio le fatiche di lunghe marce ed il tormento della fame. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

REGIS Marino fu Ottorino, classe 1916, da Lessona (Vercelli). — Prendeva parte alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi in numerosi combattimenti per coraggio ed alto spirito di sacrificio. Nel corso di una massiccia offensiva avversaria si prodigava instancabilmente contribuendo a tenere alto con il suo esempio lo spirito combattivo dei commilitoni. — Srem (Slavonia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

RICCHIZZI Rodolfo fu Antonio, classe 1914, da Canosa di Puglia (Bari). — Partecipava con slancio ed ardimento alla lotta partigiana in territorio straniero. Nel corso di un attacco a munita posizione nemica si segnalava, al comando di una squadra, per capacità e coraggio, riuscendo ad occupare la posizione stessa nonostante la violenta reazione avversaria. — Ceric - quota 134 (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

ROSAIA Gilio Giuseppe di Raffaele, classe 1907, da Aulla (Massa Carrara). — Liberato dalla prigionia di guerra, debilitato nel fisico ma non nello spirito, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero. Durante sette mesi di dura lotta era di continuo esempio ai commilitoni per coraggio, sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. Jugoslavia, 16 ottobre 1944-11 maggio 1945.

SANTI Aldo di Pietro, classe 1918, da Sesto ed Uniti (Cremona). — Sorpreso dall'armistizio in territorio straniero, era tra i primi ad entrare nelle file partigiane. In venti mesi di durissima lotta dava prove di coraggio, spirito di sacrificio ed esemplare dedizione alla causa della libertà. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

SANTOLAMAZZA Giovanni fu Giuseppe, classe 1911, da Castel Madama (Roma). — Volontario fin dall'inizio nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipava alla lotta con alto spirito patriottico ed attaccamento al dovere. Durante una dura offensiva nemica, si distingueva in continue e rischiose missioni suscitando l'ammirazione dei commilitoni. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

SBIGOTTITI Rosario fu Placido, classe 1916, da Palermo. — Partecipava con grande slancio ed ardimento alla lotta partigiana in territorio straniero. Nel corso di un duro combattimento, alla testa della sua squadra si lanciava all'assalto di una munita posizione costringendo il nemico ad abbandonarla dopo aver subito sensibili perdite. — Spanske Njive (Jugoslavia), 17 gennaio 1945.

SCALA Primo di Silvio, classe 1920, da Monterenzio (Bologna). — Volontario nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, partecipava alla lotta con ardimento ed alto spirito di sacrificio. Nel corso di una prolungata offensiva contro il nemico era sempre tra i primi nell'assalto a munite posizioni contribuendo validamente al successo. — Srem (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

SERGIO Giovanni fu Giuseppe, classe 1919, da Brindisi — Fuggito dalla prigionia di guerra, entrava nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero partecipando alla lotta con coraggio ed elevato spirito combattivo. Nel corso di una vittoriosa offensiva, sempre tra i primi all'assalto di munite posizione nemiche, era d'esempio ai commilitoni per ardimento e sprezzo del pericolo. — Srem (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

SIVESTRINI Pietro fu Romeo, classe 1923, da Camposampiero (Padova). — Liberato dalla prigionia di guerra, non esitava, benchè debilitato, ad unirsi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero. Animato da alto spirito patriottico, durante sette mesi di dura lotta, era sempre di esempio ai commilitoni per coraggio, sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere. — Jugoslavia, 16 dicembre 1944-17 gennaio 1945

(6984)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativa alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1963, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed i successivi decreti di integrazione per la rappresentanza degli artigiani e di sostituzione di alcuni membri dell'organo medesimo;

Considerato che il consiglio di amministrazione predetto è scaduto per compiuto quadriennio e che, pertanto, si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1967, con il quale il dott. Mario Andreis è stato nominato presidente dell'istituto medesimo;

Visto che ai sensi delle precitate disposizioni i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali, dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è composto, oltre che del presidente, dai seguenti membri:

Cerri Carlo, Leolini Enzo, Nasoni Eugenio e Verzelli Silvano, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Arduini Romolo, Dalla Chiesa dott. Enzo, Lami Carlo e Mariani Malvino, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Gotta Domenico e Luciani dott. Ugo, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Corsi dott. Giorgio, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Gasparri Ulderico, in rappresentanza degli artigiani;

Bellacci avv. Riccardo, Resta dott. Nicola e Vignuzzi dott. ing. Guido, in rappresentanza degli industriali;

Bonomi avv. Aldo, Manzini dott. Paolo e Marchiori dott. Dante, in rappresentanza degli agricoltori;

Casaltoli Sergio, in rappresentanza dei commercianti;

Franzetti dott. Alfredo e Gritti geom. Mario, in rappresentanza del personale dell'istituto;

Purpura dott. Rosario e Roselli dott. Ferdinando, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Greco dott. Gioacchino, per il Ministero del tesoro;

Giuffrida avv. Pasquale, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Cantile dott. Fernando, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Scanga prof. Francesco, per il Ministero della sanità;

Pranzetti dott. Antonio, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1968
Registro n. 8 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 349

(7705)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1967, registro n. 9, foglio n. 28, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota del direttore reggente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza n. 6286, datata 2 marzo 1968, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il sig. Papa Fulvio, presidente della citata commissione, con il dott. Tricarico Giovanni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Tricarico Giovanni è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza, in sostituzione del sig. Papa Fulvio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 164

(7730)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 194, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota n. 13380, datata 24 ottobre 1967, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante perito agrario Perna Gino con il perito agrario Toro Renato;

Decreta:

Art. 1.

Il per. agr. Toro Renato è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Pescara, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura di detta città, in sostituzione del perito agrario Perna Gino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 163

(7729)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 186, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Potenza;

Vista la nota n. 266/1 del 22 febbraio 1968, con la quale la unione sindacale provinciale di Potenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), prospetta la necessità di sostituire il proprio rappresentante sig. Caputo Michele con il sig. Costa Tullio;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Costa Tullio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Potenza, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Caputo Michele.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 165

(7731)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1968.

Costituzione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Viste le designazioni delle amministrazioni e delle organizzazioni competenti:

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, previsto dall'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 231, è composto come segue:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro;

Pianese dott. Achille, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo;
in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vetri dott. Guido, della direzoine generale della produzione industriale;

Azzaroni ing. Adelmano, della direzione generale delle miniere;
in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Matella dott. Davide, della direzione generale del tesoro;

Nuzzaci dott. Umberto, della ragioneria generale dello Stato;
in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pazzelli dott. Antero, della direzione generale per l'istruzione professionale;

Beltrami dott. Arturo, dell'ispettorato per l'assistenza scolastica;
in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Verzotto dott. Graziano, dell'ente minerario siciliano;

Torregrossa dott. Giovanni, dell'assessorato industria e commercio;
in rappresentanza della Regione siciliana;

Pellitteri dott. Nicolò, della confederazione generale della industria italiana;

Musco dott. Gianfranco, dell'ente minerario siciliano;
in rappresentanza dei datori di lavoro;

Craviotto Giorgio, della libera federazione italiana lavoratori delle industrie estrattive;

Bacci dott. Luciano, della unione italiana lavoratori chimici e delle industrie diverse;
in rappresentanza dei lavoratori.

Il comitato è presieduto dal dott. Rosario Purpura, direttore generale dei rapporti di lavoro.

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dai dottori Gianni Perazzo, Domenico Sacco, Giancarlo Antonucci e Stefano Bernardini.

Art. 2.

Le spese per il funzionamento del comitato di cui all'art. 1 sono a carico del fondo di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 231, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 della legge medesima.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1968
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 395

(7707)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1968.

Norme per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale;

Vista la legge 18 marzo 1965, n. 170, relativa al trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 754, relativa ad agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per nuovi investimenti;

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 226, relativo alla ritenuta d'acconto;

Visto l'art. 25, secondo comma, della citata legge 4 gennaio 1968, n. 19, in virtù del quale devono essere emanate le disposizioni esplicative ed adeguative necessarie per l'applicazione della legge stessa;

Considerato che occorre stabilire le suddette disposizioni esplicative ed adeguative per la concessione e la liquidazione dei benefici previsti dai titoli II e III della citata legge 4 gennaio 1968, n. 19;

Decreta:

Art. 1.

Ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese cantieristiche e di quelle costruttrici di motori navali

Per la concessione dei benefici previsti dal titolo II della legge, le imprese cantieristiche e quelle costruttrici di motori navali devono, per ciascun piano, presentare domanda direttamente al Ministero della marina mercantile.

La domanda deve contenere i seguenti dati ed elementi:

1) indicazione delle operazioni programmate specificandone la natura con riferimento ai casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 16 della legge;

2) importo complessivo degli investimenti previsti per l'attuazione del piano;

3) date di inizio e di ultimazione dei lavori.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) relazione tecnico-economica illustrativa delle iniziative programmate, cui si riferiscono gli investimenti, e dei prevedibili effetti conseguenti alla realizzazione delle iniziative stesse in relazione alla situazione produttiva preesistente, avuto riguardo alle finalita stabilite dall'art. 15 della legge;

2) planimetrie generali del cantiere navale o dello stabilimento di motori navali e disegni delle opere principali;

3) relazione economico-finanziaria dalla quale risultino l'ammontare, le modalità e le condizioni degli eventuali finanziamenti.

Art. 2.

Variazione dei piani

Le eventuali variazioni dei piani presentati per la approvazione ai sensi dell'art. 15 della legge devono essere comunicate al Ministero della marina mercantile.

Per l'approvazione delle variazioni le imprese beneficiarie devono presentare domanda con allegata relazione illustrativa della consistenza e delle ragioni delle variazioni medesime; per le variazioni relative ai piani di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 16 della legge, la domanda deve essere presentata non oltre l'ultimazione dei lavori riguardanti i piani stessi e nella relazione suddetta devono essere indicati il grado di avanzamento già raggiunto e gli effetti conseguenti sugli investimenti.

Art. 3.

Liquidazione del contributo sugli investimenti

Per la liquidazione finale del contributo di cui allo art. 19 della legge o per la sua eventuale anticipata corresponsione in relazione al grado di avanzamento dei lavori l'impresa beneficiaria deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile.

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'avvenuta ultimazione o il raggiunto grado di avanzamento dei lavori riferito allo intero piano approvato nonchè la misura degli investimenti effettuati in corrispondenza.

Il Ministero della marina mercantile può richiedere ogni altra prova o documento ed eseguire gli accertamenti e i controlli ritenuti opportuni.

Art. 4.

Conversione dell'attività cantieristica

Per la concessione dei benefici previsti dal titolo III della legge le imprese interessate devono presentare domanda direttamente al Ministero della marina mercantile.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) relazione sulla nuova attività illustrante la dimensione tecnico-economica dell'iniziativa, la situazione del ramo dell'industria interessato nell'economia locale, l'andamento del mercato del settore e le prospettive della sua evoluzione;

2) relazione indicante l'eventuale utilizzazione delle strutture e degli impianti del cantiere, le opere e i lavori d'integrazione strutturale dei medesimi e quelli diversi da eseguire nonchè le date di inizio e di ultimazione dei lavori;

3) dichiarazione non anteriore all'anno di presentazione della domanda, convalidata dal Registro italiano navale, attestante che nel quinquennio antecedente alla medesima sono state dal cantiere costruite navi di almeno 500 tonnellate di stazza lorda se da pesca o di 3000 tonnellate di stazza lorda se di altro tipo, con indicazione del numero delle navi costruite e del relativo tonnellaggio globale;

4) prospetto, convalidato dal Registro italiano navale, delle navi ultimate nel quinquennio 1962-1966, con indicazione degli estremi indispensabili per l'individuazione di ciascuna costruzione eseguita e per l'accertamento del contributo concesso dal Ministero della marina mercantile in virtù di leggi a favore dell'industria cantieristica navale;

5) prospetto, convalidato dal competente ispettorato provinciale del lavoro, del personale in forza al cantiere con contratto a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda con indicazione della qualifica e della posizione retributiva o salariale e situazione complessiva del personale stesso al 1° gennaio 1967;

6) prospetto indicante la prevista aliquota di reimpiego del personale, di cui al numero precedente, nella nuova programmata attività e del collocamento, anche se parziale, in attività diverse del personale rimanente;

7) ogni altro atto o documento che sia ritenuto utile per la valutazione globale della conversione progettata.

Art. 5.

Variazione dei piani

Le eventuali variazioni dei piani presentati per l'approvazione ai sensi dell'art. 20 della legge devono essere comunicate al Ministero della marina mercantile.

Per l'approvazione delle variazioni le imprese beneficiarie devono presentare domanda, non oltre l'ultimazione dei lavori programmati, con allegata relazione illustrativa della consistenza e delle ragioni giustificative delle variazioni stesse e del grado raggiunto di avanzamento dei lavori, specificando in particolare gli eventuali riflessi sul reimpiego del personale già in forza al cantiere.

Art. 6.

Liquidazione del contributo per conversione della attività cantieristica

Per la liquidazione del contributo previsto dall'art. 22 della legge o per l'anticipata corresponsione di eventuali acconti in relazione al grado di avanzamento dei lavori, l'impresa interessata deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile.

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'avvenuta ultimazione o il raggiunto grado di avanzamento dei lavori riferito all'intero piano approvato.

Il Ministero della marina mercantile può in ogni caso richiedere ogni altra prova o documento ed eseguire gli accertamenti e i controlli ritenuti opportuni.

Art. 7.

Disposizioni comuni e transitorie

Le domande e i documenti indicati nei precedenti articoli devono essere prodotti in triplice copia di cui una in bollo.

Nelle domande deve essere indicato il recapito presso il quale deve essere eseguita ogni comunicazione per l'applicazione della legge.

Nelle domande di liquidazione dei contributi o dei relativi anticipi deve essere contenuta una dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 226.

Le domande che risultino non complete degli elementi e dati richiesti, non regolarmente documentate o corredate di documenti contrastanti e in caso di inosservanza dell'obbligo di cui al primo comma, non sono prese in esame finchè non siano state regolarizzate, senza pregiudizio tuttavia delle altre richieste di contributo in regola con le disposizioni relative.

Qualora la concessione dei benefici, cui si riferiscono le disposizioni contenute nei precedenti articoli, è richiesta a lavori ultimati, le domande e i documenti relativi possono essere unificati purchè contengano i dati e gli elementi richiesti dalle rispettive disposizioni.

Nel caso previsto dall'art. 27 della legge le domande e i documenti stabiliti dalle disposizioni precedenti devono essere presentati entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* qualora quelli già prodotti non siano sufficienti ai fini dell'ammissione ai benefici richiesti; è applicabile in questo caso quanto disposto dal comma precedente.

Roma, addì 25 maggio 1968

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1968
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 87

(7764)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1968.

Nomina di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità per la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1967, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 354, con il quale è stato nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi per il triennio 1° agosto 1967-31 luglio 1970;

Vista la lettera in data 21 dicembre 1967, con la quale il dott. Squartini Antonio ha rassegnato le dimissioni da componente il predetto collegio dei revisori dei conti;

Considerato che a seguito dell'accettazione delle predette dimissioni, l'Associazione produttori tabacchi italiani ha designato, con nota n. 104142/23 del 22 maggio 1968, quale proprio rappresentante in seno al succitato collegio dei revisori dei conti il dott. Ricci Valentino, in sostituzione del dott. Squartini Antonio, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Ricci Valentino è chiamato a far parte del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi quale rappresentante dei produttori del tabacco, in sostituzione del dott. Squartini Antonio, dimissionario.

Il dott. Ricci Valentino resterà in carica per tutta la durata del triennio e cioè sino al 31 luglio 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1968
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 386

(7821)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1968.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1968, concernente la nomina del presidente dell'istituto e dei componenti il consiglio di amministrazione;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di due nuovi rappresentanti delle organizzazioni sinda-

cali artigiane a carattere nazionale in sostituzione del comm. Tullio Albanesi e del comm. Renato Giovannini, entrambi deceduti;

Viste le designazioni effettuate dalla confederazione artigiana sindacati autonomi e dalla confederazione generale italiana artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giovanni De Luca e il comm. Salvatore Porquier sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale e in sostituzione del comm. Tullio Albanesi e del comm. Renato Giovannini, deceduti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1968

Il Ministro: Bosco

(7658)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1968.

Sostituzione di un membro della deputazione della borsa merci di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata costituita la borsa merci di Bari;

Visto il decreto 29 dicembre 1967, relativo alla nomina dei componenti della deputazione di detta borsa merci per l'anno 1968;

Considerato che il dott. Primiano Lasorsa, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, membro effettivo di detta deputazione, è stato trasferito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione con il nuovo segretario generale;

Decreta:

Il dott. Luigi Scarselli, segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, è nominato membro effettivo della deputazione della borsa merci di Bari per l'anno 1968, in sostituzione del dott. Primiano Lasorsa, trasferito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1968

Il Ministro: Andreotti

(7820)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1968.

Autorizzazione alla società per azioni L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: furti, incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni L'Edera - Compagnia italiana d'assicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: automobili e responsabilità civile autoveicoli, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni L'Edera - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: furti, incendio.

Roma, addì 7 agosto 1968

Il Ministro: Andreotti

(7795)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1968.

Autorizzazione alla Società esercenti macellai di Firenze per l'assicurazione del bestiame - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Firenze, ad esercitare l'assicurazione del bestiame da macello in tutto il territorio della Toscana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento appprovato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società esercenti macellai di Firenze per l'assicurazione del bestiame - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Firenze, già autorizzata ad esercitare l'assicurazione del bestiame da macello nel solo comune di Firenze, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo a tutta la Toscana;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società esercenti macellai di Firenze per l'assicurazione del bestiame - Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Firenze, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione del bestiame da macello in tutto il territorio della Toscana.

Roma, addì 7 agosto 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7794)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « La Previdente » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « guasti alle macchine e rischi di montaggio ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. « La Previdente » - Compagnia italiana di assicurazioni con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: automobili, cauzioni, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Decreta:

La società per azioni « La Previdente » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « guasti alle macchine e rischi di montaggio ».

Roma, addì 7 agosto 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7791)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1968.

Autorizzazione alla « Alpina » - Compagnia di assicurazione s. a., con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « malattie ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Alpina » - Compagnia di assicurazione s. a., con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, cauzioni, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « malattie »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Alpina » - Compagnia d'assicurazione s. a., con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « malattie ».

Roma, addì 7 agosto 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7789)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1968.

Autorizzazione alla società anonima di assicurazioni « L'Urbaine et la Seine » con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « responsabilità civile autoveicoli ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società anonima di assicurazioni « L'Urbaine et la Seine », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo anche al ramo: « responsabilità civile autoveicoli »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società anonima di assicurazioni « L'Urbaine et la Seine », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « responsabilità civile autoveicoli ».

Roma, addì 7 agosto 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7790)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della Chiesa presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di storia della Chiesa, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7905)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di una oasi di protezione e di rifugio per la fauna in un tratto del lago di Como

Con decreto ministeriale 8 agosto 1968 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria nel tratto del lago di Como i cui confini, meglio rappresentati nella planimetria agli atti, sono così delimitati:

« Dalla città di Como alla « Punta Torrigia » in comune di Laglio da una parte e, sulla sponda opposta, dalla stessa città di Como alla località « Pontile di Careno » in comune di Nesso ».

(7872)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Gorizia

Con decreto ministeriale, addì 6 agosto 1968, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Gorizia viene prorogata fino al 30 aprile 1969 ed il dott. Francesco Polacco è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'obbligo di sottoporre alla preventiva cognizione di questo Ministero ogni eventuale atto di disposizione.

(7871)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a cedere all'Enel un terreno sito in Bagheria.

Con decreto ministeriale n. 300.9/815 del 30 luglio 1968, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a cedere all'E.N.E.L., per il valore simbolico di L. 1000, un lotto di mq. 20 di terreno ricadente sulla part. 50, foglio di mappa 15 di Bagheria (Palermo), da destinarsi alla costruzione di una cabina di trasformazione, e ad accettare la servitù inamovibile di elettrodotto sotterraneo a favore dell'E.N.E.L. stessa sulla striscia di terreno antistante la suddetta cabina, per un tratto di circa mq. 100.

La suddetta cessione si rende necessaria avendo l'O.N.M.I. richiesto l'allacciamento agli impianti di distribuzione E.N.E.L. per la fornitura di forza motrice alla Casa della madre e del bambino di Bagheria (Pa), sorgente sulla maggiore proprietà O.N.M.I. di mq. 1500, di cui fanno parte gli stessi mq. 20 di cui sopra.

Le spese di costruzione della cabina saranno a totale carico dell'E.N.E.L.

(7826)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Roseto degli Abruzzi.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 8 giugno 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area avente la superficie effettiva di mq. 723 e quella catastale di mq. 800, sita in Roseto degli Abruzzi, riportata nel catasto del comune omonimo al foglio n. 47, particella 1136 (già 103-*b*).

(7863)

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Condofuri.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 8 giugno 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 11.690, sita sulla spiaggia di Condofuri (località Straci), riportata in catasto al foglio n. 68, particella 76 del comune di Condofuri.

(7864)

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Fiumefreddo Bruzio.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 8 giugno 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 546, sita nel comune di Fiumefreddo Bruzio, riportata nel catasto del comune omonimo al foglio n. 3, particella n. 1 (parte).

(7865)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1968, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.004.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7875)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1968, il comune di Mantova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7873)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1968, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 87.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7874)

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 agosto 1968, il comune di Baia e Latina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.671.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7833)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1968, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.450.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(7876)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1968, il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.325.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7877)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1968, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.909.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7878)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 19 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,59	621,30	621,34	621,30	621,25	621,54	621,31	621,30	621,30	621,30
$ Can.	579,35	578,90	579 —	579,10	578,75	579,30	579,10	579,10	578,90	578,80
Fr. Sv.	144,28	144,20	144,10	144,195	144,20	144,23	144,165	144,195	144,26	144,20
Kr. D.	82,69	82,64	82,65	82,665	82,60	82,64	82,665	82,665	82,62	82,64
Kr. N.	87,03	86,99	87,05	86,995	87 —	86,98	86,995	86,995	86,99	87 —
Kr Sv.	120,37	120,34	120,35	120,33	120,20	120,32	120,315	120,33	120,30	120,30
Fol.	171,55	171,35	171,35	171,335	171,30	171,50	171,33	171,335	171,40	171,30
Fr. B.	12,44	12,425	12,4275	12,4230	12,4150	12,39	12,425	12,4230	12,42	12,42
Franco francese	124,98	124,94	124,98	124,91	125 —	124,93	124,93	124,91	124,91	124,90
Lst.	1488,25	1486,10	1486,30	1486,60	1485,50	1488,20	1486,45	1486,60	1485,60	1486,50
Dm. occ.	154,72	154,54	154,55	154,575	154,50	154,67	154,56	154,575	154,50	154,55
Scell. Austr.	24,05	24,07	24,07	24,0680	24 —	24,05	24,07	24,0680	24,06	24,08
Escudo Port.	21,73	21,73	21,75	21,72	21,70	21,68	21,73	21,72	21,73	21,73
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,9450	8,9260	8,90	8,90	8,925	8,9260	8,92	8,92

Media dei titoli del 19 agosto 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,475
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	621,305
1 Dollaro canadese	579,10
1 Franco svizzero	144,18
1 Corona danese	82,665
1 Corona norvegese	86,995
1 Corona svedese	120,322
1 Fiorino olandese	171,332
1 Franco belga	12,424
1 Franco francese	124,92
1 Lira sterlina	1486,525
1 Marco germanico	154,567
1 Scellino austriaco	24,069
1 Escudo Port.	21,725
1 Peseta Sp.	8,925

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a quaranta posti di applicato aggiunto nel ruolo centrale e periferico del personale esecutivo

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico del personale esecutivo, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto delle precedenze previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quaranta posti di applicato aggiunto nel ruolo centrale e periferico del personale esecutivo di cui alla tabella IV annessa alla legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) se intendono sostenere la prova facoltativa di stenografia;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367;

per i mutilati ed invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

per i mutilati ed invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n. 625;

per i mutilati ed invalidi del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per gli orfani e le vedove di guerra e di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati reimpiegati contemporaneamente come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso consteranno di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia nonchè di una prova pratica facoltativa di stenografia, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

componimento di italiano;

risoluzione di un problema di aritmetica elementare nei limiti del programma indicato per la prova orale.

Prova orale:

aritmetica elementare: Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Frazioni ordinarie e decimali. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Interesse e sconto;

nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Prova pratica di dattilografia:

copiatura di un brano alla velocità minima di 220 battute al minuto. Durata della prova 10 minuti.

Prova pratica facoltativa di stenografia:

stenoscrizione di un brano dettato per la durata di 5 minuti alle seguenti velocità: 2 minuti a 60, 2 minuti a 70, 1 minuto ad 80 parole al minuto. Tempo per la trascrizione a macchina: 60 minuti.

Per lo svolgimento delle prove scritte e pratiche saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova di dattilografia la votazione di almeno sei dedimi verrà attribuita ai candidati che abbiano effettuato almeno 220 battute nette al minuto e non abbiano riportato penalizzazioni superiori all'uno per cento delle battute lorde.

Ogni battuta al minuto oltre il minimo indicato sarà valutata con 0,10 di voto sino al massimo di voti dieci.

Le penalizzazioni saranno computate con il seguente criterio. Il numero delle battute effettuate durante la prova (costituita da ogni lettera, segno o spazio bianco tra parola e parola) verrà diminuito: di una battuta per ogni battuta errata, omessa od aggiunta e per ogni inversione di battuta o di parola consecutiva; di cinque battute per interlineatura diversa da quella prescritta; di dieci battute per ogni riga o parte di riga, con più di dieci battute, omessa o ripetuta;

La prova pratica facoltativa di stenografia verrà valutata con punti 1 per la velocità minima di 60 parole, con punti 3 per la velocità di 80 parole al minuto esattamente trascritte e proporzionalmente per le velocità intermedie. Per ogni parola omessa, aggiunta o sostituita verrà applicata la penalità di 0,10 di punto.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati dal candidato nelle prove scritte, del voto riportato in quella orale, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto riportato nella prova facoltativa di stenografia.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenere la prova stessa e quella pratica, almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato le prove del concorso e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1, della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1968
Registro n. 11, foglio n. 62

(6966)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA
FIRENZE

Esito del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opera d'arte nell'edificio demaniale sede dell'ufficio del genio civile di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e le leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 165;

Visto il decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534 e le leggi 13 maggio 1965, n. 124; e 18 marzo 1968, n. 403;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto presidenziale n. 19439 del 12 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1965, registro n. 1, foglio n. 165, con il quale è stato approvato lo schema di bandi di concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione delle opere artistiche della sede degli uffici del genio civile di Pistoia per la spesa di L. 2.665.000;

Visto il decreto presidenziale n. 49527 del 6 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1967, registro n. 20, foglio n. 101, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per il concorso predetto;

Considerato che detta commissione si è riunita il 23 febbraio 1968 presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, con sede in Firenze;
Visto il verbale con il quale la commissione ha deliberato che il bozzetto controdistinto dal motto « Nuovo Spazio 6 » elaborato dal professionista Alessandro Tagliolini, via Ugo de Carolis, 98/2° - Roma, è ritenuto idoneo in conformità alle prescrizioni contenute nel bando di concorso in questione;
Ritenuto che l'esecuzione della predetta opera può quindi essere affidata al professionista già menzionato;
Ai sensi della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il verbale in data 23 febbraio 1968 con il quale la commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da attuarsi alla sede dell'ufficio del genio civile di Pistoia dell'importo di L. 2.665.000 ha esaminato i bozzetti all'uopo presentati.

Art. 2.

E' aggiudicata la esecuzione dell'opera prevista nel bando all'artista Alessandro Tagliolini, via Ugo de Carolis, 98/2°, Roma.

Art. 3.

Alla predetta spesa di L. 2.665.000 si farà fronte con l'impegno assunto con decreto presidenziale n. 19439 del 12 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1965, registro n. 5, foglio n. 165.

Firenze, addì 15 maggio 1968

Il provveditore: De Sanctis

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1968
Registro n. 6, *foglio n.* 98

(7783)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 5° corso dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1968, registro n. 4, foglio n. 117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio successivo, con il quale è stato bandito un concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 5° corso dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice prevista dall'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Di Loreto dott. Ugo, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo della polizia.

Componenti:

Mantineo ten. gen. Umberto, ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Marongiu dott. Enrico, vice prefetto, direttore della divisione F.A.P.;
Chialant dott. Elio, vice prefetto ispettore, direttore della divisione scuole di polizia;
Quartuccio magg. gen. Girolamo, comandante dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Rossi prof. Alfredo, titolare di lettere italiane e storia nell'istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma;
Branco prof. Nicola, docente di matematica e fisica, preside dell'VIII istituto tecnico industriale di Roma;
Pace prof. Alessandro, docente universitario incaricato all'accademia.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giorgio Musio, consigliere di 1ª classe, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1968

Il Ministro: Restivo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1968
Registro n. 24 *Interno, foglio n.* 19

(7845)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 alle ore 8 dei giorni 25, 26 e 27 novembre 1968.

(7703)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5930/8/5 in data 15 settembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Padova;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei medici di Padova e dei comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Padova e bandito con decreto n. 5930/8/5 in data 15 settembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Riga dott. Glauco, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Angela dott. Plinio, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Padova;
Centi dott. Angelo, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;
Onnis prof. Antonio, docente universitario in ostetricia;
Franco prof. Giovanni, libero docente in ostetricia;
Facchinato Gilda, ostetrica condotta del comune di Padova.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune interessato.

Padova, addì 10 maggio 1968

Il medico provinciale: LOVINO

(7884)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4766/1966 in data 20 aprile 1967, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto pari numero in data 15 maggio 1968, con il quale si è provveduto alla parziale modifica del precedente;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 4766/1966 del 17 febbraio 1968, modificata con decreto pari numero del 13 maggio 1968, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso in premessa:

1. Quintini Dino	punti	71,54
2. Dormi Giuseppe	»	64,63
3. Terenzi Valentino	»	63,87
4. Filanti Antonio	»	60,05
5. Casalicchio Alfonso	»	58,91
6. Marchetti Antonio	»	58,23
7. Pellegrino Leonardo	»	57,19
8. Settembrino Carmelo	»	56,34
9. Spano Arturo	»	55,19
10. Bonsignori Maurizio	»	53,47
11. Nucci Piergiorgio	»	48,81
12. Fossataro Roberto	»	47,69
13. Battistoni Piergiovanni	»	46,14
14. Castagni Paolo	»	46 —
15. Mariano Vitaliano	»	45,51

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e Urbino e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 3 agosto 1968

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1966;

Visto le domande dei candidati e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 81, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alla premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Quintini Dino: Fano (2ª condotta);
2) Dormi Giuseppe: Fano (5ª condotta);
3) Terenzi Valentino: S. Angelo in Vado (2ª condotta);
4. Filanti Antonio: S. Leo (Pietracuta);
5) Casalicchio Alfonso: Monteciccardo (unica);
6) Marchetti Antonio: Mondavio (2ª condotta);
7) Pellegrino Leonardo: S. Leo (capoluogo);
8) Settembrino Carmelo: S. Giorgio (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e Urbino e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 3 agosto 1968

Il medico provinciale: CAVINA

(7846)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7120 e n. 7121 in data 25 giugno 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Vista la lettera in data 22 luglio 1968, con la quale l'ostetrica Bove Luisa ha comunicato di rinunziare alla condotta ostetrica del comune di Giungano;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Bove Luisa;

Considerato che l'ostetrica Cientanni Lucia, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Cientanni Lucia è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Giungano.

Il sindaco del comune di Giungano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 2 agosto 1968

Il medico provinciale: GALLO

(7849)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.